

La circolare, suddivisa in più parti, si occupa delle metodologie da adottare per effettuare controlli fiscali su aziende operanti nei settori dei servizi e del commercio e su liberi professionisti; vengono fornite indicazioni – in linea di principio comuni a tutte le attività - per l'acquisizione di informazioni sui soggetti che possiedono siti Internet, che utilizzano strumenti informatici e si avvalgono della posta elettronica.

Rispetto alla precedente circolare n. 185/2000 avente il medesimo oggetto ma dedicata solo alle aziende, qui vengono fornite indicazioni relative allo svolgimento di attività professionali; i paragrafi estrapolati fanno riferimento a queste ultime.

## **Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate - Circolare n. 3 del 17 gennaio 2000** - parte 5

**Oggetto: Metodologie di controllo differenziate per attività economiche dirette al consumatore finale.**

Metodologia di controllo – FISIOTERAPISTI - Codice attività: 85.14.C

(...)

### **2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO**

(...)

#### **2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet.**

Per i soggetti più strutturati e per l'individuazione di centri di riabilitazione, presso cui è possibile la collaborazione di singoli professionisti, sarà utile verificare la presenza in Internet.

Tale presenza potrà manifestarsi in vari modi: dalla semplice "pagina" con poche indicazioni, al "sito" completo di cataloghi, tariffe, informazioni tecniche, ecc..

Per la ricerca del soggetto è sempre opportuno partire da un indirizzo specifico del soggetto (dominio) e ci si potrà avvalere dei cosiddetti "motori di ricerca".

Il dominio in genere si identifica con la denominazione del contribuente seguita dall'estensione nazionale (.it) o estera, in caso di registrazione in altro Paese (ad esempio.com).

I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare una ricerca sulla rete; il verificatore potrà digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su "cerca", ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata. La mancata individuazione, della presenza in rete del soggetto, tramite il motore di ricerca potrà dipendere anche dall'assenza sul sito di ogni riferimento al nome o alla denominazione/ragione sociale cercati.

In questo caso si potrà tentare l'individuazione del soggetto mediante consultazione della banca dati della Registration Authority del CNR di Pisa, che ha la gestione centralizzata dei domini ".it"; tale database è consultabile dal sito [www.nic.it](http://www.nic.it).

La ricerca sarà effettuata con le diverse modalità consentite (consigliabile quella per nome e testo libero): inserendo il nome/denominazione del soggetto da individuare, si potrà ottenere il nome di dominio corrispondente.

Tra le informazioni consultabili vi sono quelle relative al soggetto che ha richiesto la registrazione del nome di dominio, all'eventuale amministratore ed una breve descrizione dell'attività.

L'accesso ad Internet può essere utilmente effettuato con i PC portatili S.A.V.E.: la comunicazione di servizio n. 13 del 28 marzo 2000 prot.2000/71634 della Direzione Centrale per l'Accertamento e per la Programmazione - Ufficio Metodologie di Controllo - indirizzata alle Direzioni Regionali delle Entrate, ha fornito una guida per la configurazione Internet di tali personal computer.

### 3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

(...)

#### 3.2 Controlli prioritari

(...)

- analizzare la quantità e la composizione delle attrezzature informatiche presenti (ad esempio Personal Computer, reti locali, particolari periferiche ecc.);

- acquisire i "floppy disk" e gli altri supporti magnetici rinvenuti. Se il soggetto si avvale di mezzi informatici, si provvederà a visionare il programma di gestione ed a richiedere la stampa dell'elenco pazienti.

La lettura di detti supporti magnetici potrà consentire la rilevazione di pazienti, fornitori, incassi e pagamenti non presenti in contabilità.

Si rammenta che se il contribuente non consente l'utilizzazione dei propri impianti tramite personale proprio, i funzionari che procedono all'accesso, ai sensi dell'art. 52, comma 9, del D.P.R. n. 633/72, hanno facoltà di provvedere con propri mezzi alla lettura ed all'elaborazione dei supporti magnetici (dischetti, CD ROM, ecc.) fuori dai locali.

Con la larga diffusione delle nuove tecnologie è sempre più frequente lo scambio di dati ed informazioni tramite posta elettronica (E-mail). Tali informazioni desunte dalla casella di posta elettronica del professionista possono avere rilevanza ai fini del controllo. A questo proposito si fa presente che i messaggi già "aperti", come per la normale corrispondenza attinente l'attività, sono direttamente acquisibili mentre quelli non ancora letti sono da trattare secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 (si evidenzia che in molti programmi di gestione della posta elettronica i messaggi aperti sono contraddistinti da una icona raffigurante una busta aperta mentre quelli non ancora letti da un titolo in grassetto);

- controllare l'esistenza di un eventuale sito Internet non rilevato durante la fase preparatoria al controllo del contribuente, attraverso l'esame della documentazione reperita;

(...)

Ove venga opposto il segreto professionale di cui all'art. 200, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, dovrà essere richiesta alla Procura della Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l'autorizzazione di cui all'art. 52, comma 3, DPR n. 633/72. È opportuno far presente, alla parte e anche all'Autorità Giudiziaria, che i verificatori sono tenuti al segreto per tutto ciò che concerne i dati e le notizie acquisite nel corso del controllo, ai sensi degli articoli 66 del D.P.R. n. 633/72 e 68 del D.P.R. n. 600/73, rappresentando inoltre i motivi che rendono necessario il vaglio della documentazione.

##### 3.2.1 - Dati personali e/o sensibili

Nello svolgimento dell'attività di controllo i verificatori possono venire a conoscenza di dati personali e/o sensibili.

Premesso che i verificatori sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto concerne i dati e le notizie dei quali vengono a conoscenza per ragioni di servizio, gli stessi dovranno trattare, custodire e controllare i dati personali e/o sensibili mediante l'adozione di idonee e preventive cautele al fine di evitare rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, il trattamento di tali dati personali è consentito all'Amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle proprie funzioni

istituzionali e, per la suddetta attività, non deve essere acquisito il consenso preventivo degli interessati.

Si consiglia ai funzionari verificatori di limitare il controllo dello schedario dei pazienti alle sole parti che possono essere rilevanti ai fini della determinazione del tipo di prestazione resa e di non inserire, in nessuna fase della verbalizzazione, documentazioni o informazioni che consentano l'identificazione dei pazienti e delle patologie ad essi riconducibili, provvedendo o a codificare o a non evidenziare i nominativi dei pazienti.

(...)